

però di bisogni incalzanti, racchiudono nel loro seno, come espressioni della vita stessa, elementi eterogenei e contraddittori (1420); il secondo, che tutti gli enti morali, appunto perchè esplicanti attività dirette a soddisfazione di interessi collettivi, e come tali riconosciuti, vivono in ultima analisi sotto un regime di diritto pubblico (1421).

Queste considerazioni, tuttavia, non ci vietano di riconoscere che la più importante partizione delle persone giuridiche è quella fra enti *privati* ed enti *pubblici*, posto che essa è presupposta dalla legge stessa (art. 2, 425, 832, 2095 cod. civ.), la quale, però, non esprime alcun criterio di distinzione (1422). Non per ciò mancano i criteri distintivi, essendovi in materia gran messe di teorie (1423). Ed è precisamente passando queste in rassegna, che noi vedremo come quasi tutti i requisiti, che ognuna di esse ritiene idonei a configurare l'ente pubblico, si attagliano perfettamente ai caratteri tipici della Corporazione dei piloti (1424).

Va, in primo luogo, ricordata la teoria dell'*origine*, sostenuta da Crome (1425), Cammeo (1426), Ennecerus (1427), Jèze

(1420) In tal senso, SALEILLES, *De la personnalité juridique*, 2^a ed., Paris, 1922, pag. 213.

(1421) CAMMEO, *Gli impiegati degli enti pubblici e le norme sull'impiego privato*, in *Giur. Ital.*, 1927, III, pag. 1 segg.; FORTI, *Sui caratteri distintivi delle persone giuridiche pubbliche*, in *Corte di Cassazione*, 1925, p. 322 segg.; Cassazione Roma, 11 febbraio 1921, *Giur. ital.*, I, p. 143 segg.

(1422) Cfr. DE RUGGIERO, *cit.*, I, p. 433, 434.

(1423) V. FERRARA, *La classificazione delle persone giuridiche*, in *Riv. di dir. pubb.*, 1912, I, p. 345; FORTI, *loc. cit.*; RANELLETTI, *Concetto delle persone giuridiche pubbliche ammin.*, in *Riv. di dir. pubb.*, 1916, I, p. 337 segg.; CINO VITTA, *Le persone giuridiche pubbliche in Francia ed in Italia*. Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza della R. Univ. di Modena, n. 32, 1928.

(1424) Tali teorie, non solo non si elidono fra loro, ma si completano. È perciò che noi vediamo uno stesso autore sostenerne più di una.

(1425) CROME, *System des C. R.*, I, p. 232.

(1426) CAMMEO, *Commentario alle leggi sulla giustizia ammin.*, p. 650 segg.

(1427) ENNECERUS, *Lehrb. des bürg. Rechts*, I, p. 233.